

## L'amministrazione invalida o illecita dei beni ecclesiastici (Can. 1376 §1, 2°)

*Can. 1376 - § 1. Pœnis de quibus in can. 1336, §§ 2-4, puniatur, firma damnum reparandi obligatione:*

*2° qui sine præscripta consultatione, consensu vel licentia aut sine alio requisito Iure ad validitatem vel ad liceitatem imposito bona ecclesiastica alienat vel in ea actus administrationis exsequitur.*

Premessa. 1. Questioni concettuali. 2. Questioni sostanziali e sistematiche. 3. Questioni applicative teoriche e pratiche

PREMESSA

È necessario osservare immediatamente come il titolo assegnato alle considerazioni che seguiranno, sebbene suggestivo, non corrisponda però al *contenuto effettivo* della Norma in esame. Parlare, infatti, di “amministrazione dei beni ecclesiastici” (come dice il titolo) è diverso dal parlare di “esecuzione di atti di amministrazione su beni ecclesiastici” (come dice il Canone).

L'orizzonte si amplia, poi, nel doversi considerare l'estrema fragilità del concetto di “amministrazione” utilizzato dal Legislatore canonico in materia di beni economici (e ciò in modo trasversale all'intero Codice), visto che – ad ogni effetto – ciò di cui la Norma effettivamente tratta non sono affatto atti “di amministrazione” in senso vero e proprio quanto invece – come si vedrà in prosieguo – atti “di sola rappresentanza”...

L'amministrazione, infatti, è cosa ben diversa dalla rappresentanza, ed è solo quest'ultima che influisce sulla efficacia (*ad extra*) dei c.d. atti di amministrazione. La mera decisione infatti – propria dell'attività di “amministrazione” – non porta con sé alcuna conseguenza giuridica reale fintanto che non venga resa effettivamente operante in ambito contrattuale (quale altro, altrimenti in materia economica?) dal Rappresentante... dovendocisi pertanto chiedere se il delitto in parola venga compiuto dall'Amministratore oppure dal Rappresentante.

Di fatto in materia di “amministrazione di beni” qualsiasi CDA o Amministratore delegato o addirittura Assemblea dei soci/azionisti può decidere e deliberare *qualunque cosa* ammessa dal Diritto: *tutto* rimane però giuridicamente *inefficace* fino a quando il Rappresentante (generalmente uno solo!) non darà corso alla decisione stessa, ponendo la propria firma su una qualche forma di contratto o accordo di natura economica o patrimoniale. Le diverse – ed intricate – vicende di Diritto societario, soprattutto di Banche o Società multinazionali, mostrano questo in modo del tutto palese, a differenza dell'esperienza ordinaria della gran parte della gente comune. Nondimeno la cosa è di tutta evidenza nell'Alienazione: essa, infatti, richiede *soprattutto* rappresentanza e non solo amministrazione... per ‘andare a Rogito’, infatti, occorre rappresentanza!

Purtroppo lo ‘schiacciamento’ prospettico che continua a funestare la materia in ambito canonico senza saper concettualizzare e distinguere (1) *gestione*, (2) *amministrazione* e (3) *rappresentanza*, non aiuta la maggior parte degli autori ed operatori (oltre che Legislatori derivati!) ad approcciare la materia stessa e le sue questioni emergenti in modo corretto ed adeguato!

Sia pertanto permesso esplicitare fin dall'inizio come la Norma in commento non crei affatto una nuova *fattispecie giuridica tecnica* in senso proprio ma costituisca una vera *opzione politica* di portata programmatica.

Venendo infatti alla sostanza delle cose è necessario riconoscere che il delitto previsto dal nuovo Canone riguarda la sola *amministrazione* ma non la *rappresentanza*... e la cosa non è banale poiché il *CIC* – altrove! – distingue le due

<sup>1</sup> In merito si veda quanto già anticipato in: P. GHERRI, *Amministrazione e gestione dei beni temporali della Chiesa: primi elementi di concettualizzazione*, in J. MIÑAMBRES (cur.), *Diritto canonico e culture giuridiche. Nel centenario del Codex Iuris Canonici del 1917*. Atti del XVI Congresso internazionale di Diritto canonico, Roma, 2019, 385-402.

attività (p.es.: per Vescovo diocesano e Parroco)<sup>2</sup> e l'interpretazione della Norma penale deve essere "stretta" per Legge (cfr. Can. 18)... cosicché, in realtà, il nuovo delitto non tipizza affatto l'atto *effettivamente dannoso* per l'Ente (= il contratto come tale), rischiando di renderlo concretamente non punibile.

Meglio, pertanto, offrire qualche specifico elemento per comprendere la reale complessità della materia. Una complessità con la quale verranno quanto prima a dover fare i conti sia i Promotori di giustizia che i Patroni impegnati nei Processi penali connessi ai nuovi delitti del Can. 1376 §1,2°.

## 1. QUESTIONI CONCETTUALI

### 1.1 Concetto di atto di amministrazione

Il primo elemento da considerare riguarda la comprensione di *cosa sia*, concretamente, l'*atto di amministrazione* al quale la Norma si riferisce in modo sommario e globale. Superata, infatti, l'evidenza (*sic!*) che si tratti di atti di "disposizione economica o giuridica sul patrimonio di persone giuridiche canoniche pubbliche" (cfr. Can. 1257 §1), come sono prima di tutto e in modo emblematico e 'pericoloso' le alienazioni (cfr. Can. 1295), ci si deve chiedere immediatamente *come*, in effetti, si espliciti o si realizzi un tal genere di attività. Ciò assumendo il presupposto – difficilmente controvertibile – che l'*atto di amministrazione* oggetto del Can. 1376 §1,2° debba coincidere con un *atto contrattuale ad extra* rispetto alla persona giuridica stessa. Non parrebbero infatti ricadere nell'ambito della Norma atti di amministrazione *non contrattuali* e pertanto 'interni' alla persona giuridica stessa... come, p.es., l'approvazione di un Bilancio consuntivo oppure modifiche ai capitoli di spesa del Bilancio preventivo già approvato o il mutamento delle politiche amministrative della persona giuridica stessa o il cambio di destinazione d'uso di un immobile, o anche l'ascrizione a patrimonio stabile di un certo bene o somma di denaro<sup>3</sup>.

Senza dubbio, poi, vanno considerati anche gli atti di acquisto di beni e non solo quelli di loro alienazione: che, infatti, un acquisto o l'accettazione di una donazione o eredità, costituiscano atti di amministrazione, non è dubitabile, mentre potrebbe esserlo la determinazione della loro eventuale invalidità, oltre che illiceità (*v. infra*).

In quest'ottica l'amministrativista – avvezzo a smontare e rimontare Procedimenti e Procedure, spesso divaricando tra loro gli istituti giuridici per vederci più chiaro – coglie con immediatezza la necessità di distinguere nell'*atto di amministrazione* una doppia componente: 1) *decisoria* e 2) *esecutiva*. Concettualmente, infatti, occorre distinguere l'*atto psicologico* (cioè la decisione dell'atto contrattuale), e la *realizzazione fisica* di tale decisione (che però, tecnicamente, è un atto diverso, trattandosi di rappresentanza). Quando, infatti, si tratta di atti coinvolgenti il patrimonio delle persone giuridiche è necessario ricordare che si tratta quasi sempre di fattispecie "a formazione progressiva".

Le carenze canonistiche in materia sono di tutta evidenza, visto che nessuno – ad oggi – ha illustrato in modo univoco e completo cosa sia davvero "amministrazione" di beni dal punto di vista 'dogmatico'<sup>4</sup>.

- Che l'atto di amministrazione sia e debba essere un *atto volitivo*, non pare facilmente dubitabile: basta assistere ad una riunione di CDA per rendersene conto in modo palese. Al tempo stesso si tratta anche di un *atto cognitivo* poiché l'oggetto della volontà dev'essere 'noto' e razionalmente ponderabile rispetto a differenti possibilità di condotta nei

<sup>2</sup> Cfr. Cann. 238 §2; 393; 532; 543 §2.

<sup>3</sup> In merito a questa specifica attività si veda: P. GHERRI, *Diritto amministrativo canonico. Attività codiciali*, Milano, 2021, 314-316.

<sup>4</sup> La dottrina canonistica, infatti, non si è generalmente allontanata da approcci semplicemente descrittivi, disperdendosi quasi immediatamente nella *summa divisio* tra amministrazione ordinaria e straordinaria e lì rimanendo bloccata.

suoi confronti (*nihil volitum quin præcognitum*)<sup>5</sup>. Intelletto e volontà tipici del ragionamento umano e non semplice ‘calcolo’ demandabile ad una macchina, pur complessa. Vanno poi considerate anche la specifica identità del soggetto amministrato, le sue finalità istituzionali, le sue politiche di sviluppo o di bilancio... insieme ad altri svariati fattori circostanziali che non lasciano dubbi sull’assoluta preminenza dell’attività decisionale rispetto a quella più limitatamente contrattuale con la quale, tendenzialmente, si finisce spesso per identificare l’atto di amministrazione. In questa prospettiva parrebbe che l’atto di amministrazione coincida con la decisione in sé e per sé.

- Che l’esecuzione dell’atto di amministrazione così deliberato, per parte propria, non abbia specifici legami se non solo funzionali con ciò che lo ispira e lo motiva, pare altrettanto indubitabile. L’agente immobiliare o il Procuratore che vada a sottoscrivere un contratto di compravendita per conto di un Fondo immobiliare, di per sé, non ha alcun legame psicologico – e spesso neppure d’interesse – col decidente dell’atto stesso. Egli è soltanto il portatore di un semplice Mandato di rappresentanza assistito dalle necessarie facoltà e poteri e, solitamente, dall’estratto del Verbale del CDA che ha deliberato l’atto contrattuale, stabilendone eventuali condizioni e limiti, oltre a conferire la rappresentanza. Il Notaio verifica l’esistenza della *decisione* ed i *poteri* del rappresentante e quindi procede all’atto contrattuale, che *realizza* la decisione ma non s’*identifica* con essa... tanto più che l’esecuzione potrebbe avvenire a distanza di tempo, in uno Stato diverso dalla sede dell’Amministratore, ed essere soggetta a condizioni sospensive (volontarie o legali) o di altro genere in vista della propria realizzazione. In merito è significativa la formula tipica di delibera, p.es., dei CDA degli IDSC in Italia: «Il Consiglio delibera di [...], fatte salve le autorizzazioni di Legge da parte dell’Autorità ecclesiastica e di quelle civili competenti»... autorizzazioni che potrebbero anche venire negate, rendendo “inutile” (*rectius*: inefficace), sebbene non “invalida”, né “illecita”, né “illegittima” la decisione dell’Amministratore<sup>6</sup>.
- Non si entra qui sul tema delle acquisizioni poiché generalmente ignorato in ambito canonico, tranne che in riferimento ad eventuali *oneri esecutori* annessi: le c.d. donazioni modali (cfr. Can. 1267 §2). Soltanto per completezza prospettica si pensi, tuttavia, alla valida acquisizione gratuita di un fabbricato in stato di forte degrado che, anziché incrementare le risorse della persona giuridica, ne generi un inevitabile condizionamento per la messa in sicurezza e l’eventuale restauro in vista dell’utilizzo, anche solo attirando a sé risorse già presenti nel patrimonio della persona giuridica di cui si tratta (attraverso, p.es., lo smobilizzo di liquidità). Quali sarebbero ed *in che cosa* consisterebbero, in questo caso, gli atti di amministrazione da prendere in esame secondo il prescritto del Can. 1376 §1, 2°?

## 1.2 Distinzione tra amministrazione illecita e atti illeciti di amministrazione

Sotto il profilo espressamente concettuale occorre considerare anche la differenza che intercorre tra *atti di amministrazione illecita* (quelli del titolo di questa relazione)<sup>7</sup> ed *atti illeciti di amministrazione* (quelli indicati dal nuovo Libro VI).

- Il primo gruppo s’individua *ratione personæ*, cosicché ad esso vadano ricondotti (per delineare con immediatezza la fattispecie) quelli posti dal Vescovo emerito, dal Vescovo ausiliare, dal Vicario generale, dall’Economo diocesano, dal Vicario parrocchiale, dal membro di *Cætus in solidum* non Moderatore, ecc. Atti, cioè, posti da coloro che non possiedono alcun tipo di *competenza* (non si può né deve parlare mai in questa materia di “potestà”!) sui beni dei quali si tratta, concretizzandosi in veri e propri atti di *disposizione di beni di terzi*... Atti generalmente ‘sgraditi’ agli Ordinamenti giuridici, almeno di *civil Law*, che li combattono con decisione.

<sup>5</sup> Il Can. 1293 §1,2° prescrive «la stima della cosa da alienare fatta da periti per iscritto».

<sup>6</sup> Sui motivi del mancato assenso delle Autorità competenti si potrebbero aprire ulteriori scenari tra cui la illegittimità della decisione dell’Amministratore.

<sup>7</sup> Esempio Parroco trasferito/rimosso che impedisce all’Amministratore parrocchiale di procedere; ex-Parroco, ora in solidum non-moderatore, che non smette di gestire beni parrocchiali.

- Il secondo gruppo s'individua *ratione materiae*, cosicché ad esso vadano ricondotti gli atti posti dal Vescovo diocesano, dal Parroco, dal Moderatore del *Cætus in solidum*, ecc. Atti, cioè, posti da coloro ai quali il Diritto attribuisce specifiche *competenze* (= Amministratore, o Rappresentante) sui beni dei quali si tratta, ma che – tuttavia – non abbiano operato secondo le Norme relative ai beni in questione e, soprattutto, alla loro tutela, come accade per l'assenza delle Licenze espressamente nominate dal Canone.

Sebbene dal punto di vista operativo e funzionale – pertanto ai fini della *validità* – gli atti di amministrazione illecita siano facilmente riconducibili agli atti illeciti di amministrazione, sia per la loro contrarietà alla Legge (= *illiceità*), sia per l'*invalidità* prodotta, tuttavia, le fattispecie tecniche sono differenti e la *natura penale* della Norma potrebbe creare problemi in sede di sua applicazione, sempre rigorosamente “stretta”.

## 2. QUESTIONI SOSTANZIALI E SISTEMATICHE

### 2.1 Distinzione tra atti illeciti di amministrazione e atti contrattuali invalidi

A livello sostanziale e sistematico non si può ignorare la necessaria distinzione tra atti *illeciti* (dei quali parla il Canone), atti *invalidi* (dei quali si parla in genere coi Giudici), ed atti *illegittimi* (dei quali parla in genere la dottrina amministrativistica), sebbene non si tratti affatto di categorie omogenee che possano stare sullo stesso piano o partecipare *ex æquo* allo stesso discorso.

La questione non è significativa solo dal punto di vista teoretico, ma comporta specifiche ricadute nella materia che qui ci occupa, poiché i *motivi di invalidità* di un atto di natura/portata economico-contrattuale potrebbero condizionare in modo significativo tale invalidità, che si pone però solo *in exitu* rispetto al corretto Procedimento (1) amministrativo (= la decisione di vendere), (2) amministrativo (= le Licenze tutorie)<sup>8</sup> e (3) contrattuale (= l'Atto notarile e il pagamento).

Qualche elemento di chiarificazione concettuale in merito appare utile.

- L'atto *invalido* è, univocamente, quello che non produce i propri effetti. In materia economico-contrattuale è l'atto che non porta al trasferimento dei beni o del loro utilizzo dal *dominus* che ne sia legittimamente titolare ad un altro soggetto. È un atto auto-sanzionante, per il fatto che non produce l'esito voluto. È un atto sempre soggetto a doppia valutazione ed effetto: quello passivo di chi non riceve il bene concordato (= danno) e quello attivo di chi non ha operato quanto richiesto per tale trasferimento (= dolo/truffa), oppure lo ha operato malamente (= colpa).

A ciò si aggiunga che in materia economico-patrimoniale il Diritto canonico, attraverso il combinato disposto dei Cann. 22 e 1290, recepisce la validità o meno dei contratti secondo le Norme vigenti nel territorio in cui si trovano i beni (*locus regit actum*), rendendo possibile – e canonicamente inoppugnabile, sebbene aporetica – l'esistenza di atti contrattuali invalidi canonicamente ma civilisticamente validi, come accade spesso nei sistemi non-concordatari. Oltretutto le questioni sulla invalidità degli atti contrattuali si pongono sempre *ex post* rispetto all'intero Procedimento... quando, cioè, il pieno e pacifico trasferimento dei diritti pattuiti e pagati non si sia realizzato nei termini desiderati e stabiliti.

- L'atto *illecito* è quello posto *contra Legem* e come tale – teoricamente – privo di effetti sui beni (= atto invalido) laddove gli Ordinamenti giuridici (canonico e civile) operino in sostanziale coerenza, al di là di eventuali Concordati. Tale atto, tuttavia, potrebbe risultare valido civilisticamente e, pertanto, anche canonicamente (cfr. Cann. 22; 1290;

<sup>8</sup> Intendendo con “amministrativo” ciò che riguarda l'attività di amministrazione economico-patrimoniale di beni o attività, mentre con “amministrativo” si indicano le componenti ed attività di esecuzione delle Norme giuridiche poste a tutela di determinate attività e demandate alla competenza di Autorità di governo dotate di potestà esecutiva (cfr. P. GHERRI, *Diritto. Attività codiciali*, 308).

1284 §2.2°), sebbene illecito, generando effetti – solo canonici – nei confronti di chi lo abbia posto (con colpa o dolo) ma non nei confronti dell'atto stesso (valido!). Non per nulla esiste il Can. 1296 esattamente per far fronte a questo tipo di eventualità.

A mo' di esempio, si pensi al prescritto del Can. 1292 §3 circa l'obbligo di indicare l'eventuale parzialità dell'alienazione proposta, rispetto ad un bene di maggiori dimensioni (un appartamento, su quattro dell'intero edificio di proprietà del venditore). Il Parroco che non abbia indicato la circostanza nella propria richiesta della necessaria Licenza episcopale, e che avendo però ottenuto detta Licenza procede all'alienazione, opera in modo certamente illecito sotto il profilo canonico (cfr. Can. 63: surrezione/obrezione), ma difficilmente si potrà ottenere da qualche Giudice (comunque civile) il riconoscimento dell'invalidità dell'atto, vista la presenza della Licenza episcopale richiesta dal Can. 1291.

- L'atto *illegittimo* – formalmente non contemplato dalla nuova Norma penale – è quello posto in modo diverso dal prescritto normativo, senza che questo però comporti l'invalidità dell'atto stesso, né – si badi bene – alcuna responsabilità (o imputabilità) di colui che abbia concretamente posto l'atto. La circostanza può facilmente delinearsi quando più soggetti debbano prender parte in modo gerarchico alla realizzazione dello stesso atto contrattuale.

È quanto potrebbe accadere se il Vescovo avesse rilasciato ad un Parroco la necessaria Licenza per un'alienazione ma col consenso di uno soltanto dei due Organi diocesani o non li abbia coinvolti in modo collegiale (cfr. Can. 127), o non abbia ricevuto la Licenza della Santa Sede quando richiesta<sup>9</sup>. In questo caso si avrebbe un contratto segnato da *illegittimità procedurali* (anche sostanziali – *sic!*), ma senza che l'Amministratore del bene e Rappresentante della persona giuridica alienante ne sappia nulla e neppure il Notaio rogitante.

## 2.2. Distinzione tra amministrazione e rappresentanza

La principale delle questioni sistematiche riguarda la differenza irriducibile tra amministrazione e rappresentanza: una differenza che, pur di tutta evidenza giuridica generale, non pare tuttavia riscuotere alcuna considerazione in ambito canonico in ragione del facile e ricorsivo schiacciamento di istituti giuridici differenti causato dal generale approccio di senso comune anziché adeguatamente tecnico, soprattutto per il fatto che – concretamente – sia nella Parrocchia che nella Diocesi l'Amministratore e il Rappresentante coincidono nella stessa persona.

Con evidenza, per i più, un atto di alienazione (= una vendita, per capirsi) è un mero atto di amministrazione; di conseguenza: alienare un bene è compiere un atto di amministrazione. Ciò, tuttavia, è vero dal punto di vista tecnico-giuridico solo in apparenza poiché un'alienazione/vendita non è affatto un atto *unico* ed *unitario* ma la somma, a volte scomposta, di vari altri "atti" (sia amministratori<sup>10</sup> che amministrativi<sup>11</sup>) minuziosamente contraddistinti e delineati gli uni rispetto agli altri.

Nella comprensione di questa complessità molto dipende dall'atto di compra-vendita che si assuma quale 'modello' tipologico.

- Se tale modello tipologico è costituito dalla spesa al mercato, la volontà di acquistare carciofi, la corresponsione del loro prezzo e il poterli legittimamente portare fuori dal mercato e caricarsi in automobile finiscono per identificarsi in pochi gesti immediati compiuti da un unico soggetto che vuole-paga-possiede-utilizza.

- Se, invece, il modello che si assume è quello di compra-vendita di un immobile effettuata da una persona giuridica, ci si trova immediatamente innanzi ad attività molto diverse tra loro, sia dal punto di vista sostanziale che formale-giuridico,

<sup>9</sup> In merito alla prassi (e varie teorizzazioni sottostanti) che spetti al Vescovo chiedere e conseguire la Licenza della Santa Sede per conto degli amministratori delle persone giuridiche canoniche si veda: P. GHERRI, *Diritto. Attività codicili*, 335-336.

<sup>10</sup> Si pensi, p.es., alla richiesta di una Perizia giurata sul valore di un fabbricato, oppure all'adesione ad un Condonio edilizio, oppure all'offerta pubblica di vendita, o alla richiesta di certificazione di inagibilità... Tutti "atti" dell'Amministratore del bene (= amministratori), che incidono sul valore o lo stato giuridico e la fruibilità del bene stesso, ma di nessun immediato rilievo contrattuale.

<sup>11</sup> Come le Licenze tutorie richieste dal Diritto da parte dell'Autorità competente.



la cui differenza è enfatizzata anche dal lungo trascorrere del tempo (un appartamento, o un palazzo, non si compra né si vende come un mazzo di carciofi...). La persona giuridica, inoltre, quale protagonista della compra-vendita spezza l'identificazione funzionale tra *volontà* dell'atto e sua effettiva *realizzazione*, tipica della persona fisica, come capita ordinariamente quando il CDA di un Ente venditore di un immobile (p.es.: una società o un Fondo immobiliare) abbia dato Procura speciale all'agente immobiliare per portare a termine l'operazione. Con evidenza: decidente ed esecutore sono soggetti diversi e realizzano attività diverse: *amministrazione* il CDA che decide di vendere ad un determinato prezzo, *rappresentanza* l'agente immobiliare che va a Rogito, casomai con anche la facoltà di scegliere immediatamente il compratore.

Sotto questo profilo occorrerebbe inoltre porsi la domanda se il contratto *come tale* sia da ritenere *atto di amministrazione* oppure *di rappresentanza*, dovendosi distinguere tra il suo contenuto, oggetto della decisione dell'Amministratore, e la sua forma, oggetto della stipula del Rappresentante. Certamente la risposta immediata e diffusa propenderà per l'identità dei due elementi (poiché [a] il contratto sottoscritto dev'essere identico – o comunque coerente – a quello oggetto di approvazione ma anche [b] sarebbe inutile approvare il contenuto di un contratto per poi non dargli corso)... non si deve, tuttavia, trascurare il fatto che queste considerazioni tecniche si stiano svolgendo in materia "penale"... (1) materia strettamente connessa all'operato di *ciascun* singolo interveniente e (2) materia soggetta ad interpretazione stretta e a *stretta legalità*.

La facilità teoretica ed operativa con la quale il binomio amministrazione-rappresentanza può essere scisso aiuta nell'evitare di assumerlo a-criticamente come semplice endiadi, facendone di fatto la stessa cosa; le due realtà giuridiche infatti sono distinte e da distinguersi, così come i loro protagonisti... tanto più in materia penale.

### 3. QUESTIONI APPLICATIVE TEORICHE E PRATICHE

Si è accennato alla portata 'politica' della Norma: una portata di principio – al limite dell'ideologia – a causa della sua ben difficile applicabilità pratica. Ciò soprattutto per quattro fattori.

- 1) Nel momento in cui si rimanda all'invalidità degli atti di amministrazione come sin qui intesi (presumibilmente *ad mentem Legislatoris*), in realtà si rimanda alla *mera* invalidità contrattuale: un'invalidità che trova la propria effettività solo in ambito di Diritto civile degli Stati nei quali si realizzano i contratti in parola. Fuori dai regimi concordatari, infatti, difficilmente le Norme canoniche risultano applicabili a tutela del patrimonio ecclesiastico. Ne deriva l'impossibilità di supporre e voler gestire una duplicità di regime giuridico dei beni (anche in funzione *penale*): il regime giuridico canonico dei beni è *uno solo* ed è – di fatto e di Diritto – *solo* quello civile del luogo di collocazione dei beni.
- 2) Occorre poi riconoscere che gli Stati e le correlate Circoscrizioni ecclesiastiche nei quali vige effettivamente la sostanziale coincidenza tra l'assetto patrimoniale canonico e quello civile sono una minoranza assoluta, poiché sia nei Sistemi di *common Law* che in quelli fortemente separatistici alla francese non è data 'visibilità' della struttura patrimoniale canonica in sede civile delle persone giuridiche 'inferiori' alla Diocesi (= Parrocchie *in primis*). A questo punto: *come* e, soprattutto, *a chi* si applica la Norma del nuovo Canone?
- 3) Rimane inoltre il grande e sommo problema dell'effettivo controllo dell'amministrazione delle Diocesi: un controllo ad oggi inesistente, sebbene sia proprio a questo livello della vita ecclesiale che si realizzano e manifestano le maggiori scorrettezze a riguardo dell'amministrazione dei beni temporali della Chiesa, esponendo i beni ecclesiastici a rischi tanto gravi quanto certi.

4) Ulteriormente, proprio innanzi ad una Norma di carattere penale, occorre chiedersi *chi* ne sarà il garante rispetto a coloro che, come recita la formula standardizzata, “non hanno Superiori al di sotto del romano Pontefice”... cioè i Vescovi diocesani. Tanto più che l’Azione penale contro i Vescovi è di *competenza esclusiva* del romano Pontefice (cfr. 1405 §1, 3°).

I problemi di carattere teorico diventano ben presto ‘pratici’ quando ci si chiede, p.es., (1) quale sia il reale perimetro di questo delitto, oppure (2) chi possa o debba promuovere l’azione penale quando l’Amministratore e Rappresentante dei beni è un Vescovo diocesano o un Moderatore supremo di IVC/SVA di Diritto pontificio, oppure ancora (3) a chi spetti la valutazione e determinazione dell’identificazione degli “atti di maggior importanza” economica per la Diocesi (cfr. Can. 1277) rispetto al loro essere atti di “amministrazione straordinaria” e, come tali, a rischio di invalidità. Molte altre domande potrebbero aggiungersi a seconda dell’esperienza di ciascuno...

Viste le riflessioni sin qui sviluppate pare doversi ritenere che le risposte, seppure quando delineabili sotto il profilo tecnico, risultino comunque improbabili ed implausibili.

1) Circa il reale perimetro del delitto, infatti, si è esplicitato come, alla fine, ciò che conta è soltanto la validità civilistica dei contratti in questione. In tale prospettiva:

- a) punire canonicamente chi abbia sottoscritto contratti di alienazione *invalidi* (e quindi non pregiudicanti il patrimonio ecclesiastico) non ha molto senso... sarà eventualmente la controparte delusa o truffata a fare causa al Rappresentante della persona giuridica (sebbene non necessariamente al suo Amministratore); nondimeno:
- b) sarebbe punibile attraverso la Norma in oggetto chi avesse acquistato beni inadeguati o li avesse pagati in modo sproporzionato<sup>12</sup>? E chi avesse regolarmente pagato un bene che non gli sia stato trasferito? O chi avesse trasferito un bene senza incassarne il prezzo? E, sempre in quest’ambito: chi andrebbe punito? L’Amministratore decidente o il Rappresentante sottoscrittore del contratto? E se, anziché di beni, si trattasse di servizi o di opere (p.es.: un restauro)?

Pare evidente che il concetto di “atto di amministrazione” a cui si riferisce il Legislatore non abbia alcun legame con la realtà che la Norma vorrebbe sanzionare.

2) Il problema del promotore dell’Azione penale contro un Vescovo diocesano (e chiunque altro che “non abbia Superiori al di sotto del romano Pontefice”) è strutturale nell’Ordinamento canonico e non riguarda solo la materia economica. La questione, tuttavia, è di altissimo profilo politico-istituzionale e dovrebbe fare i conti con presupposti e dinamiche di natura teologica e storica difficilmente attingibili ad oggi... nella Chiesa come tale, non nel solo ambito economico. In merito pare non dubitabile la necessità di uno specifico intervento normativo che de-potenzi il carattere soggettivo della competenza giudiziale sui Vescovi (*v. supra*) per trasferirlo alla materia della quale si tratta (come oggi per i *graviora delicta* di Cardinali e Vescovi<sup>13</sup>).

Probabilmente per l’intera materia del controllo – sia preventivo che repressivo – dell’ambito economico sarebbe necessaria l’istituzione di una sorta di “Corte dei conti”, un vero Tribunale contabile, con competenza sugli Amministratori e Rappresentanti delle persone giuridiche pubbliche nella Chiesa non soggette per Diritto comune ad altra vigilanza strutturale (cfr. Can. 1276), con un approccio simile a quello recentemente adottato da Papa Francesco

<sup>12</sup> Le vicende del c.d. palazzo di Londra acquistato dalla Santa Sede sono emblematiche in merito (cfr. *Comunicato dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica*, 01 luglio 2022, in URL:

< <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/07/01/0509/01039.html> >, al 05/11/2022).

<sup>13</sup> Cfr. *Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae de Delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis*, in URL:

< [https://www.vatican.va/roman\\_curia/congregations/cfaith/documents/rc\\_con\\_cfaith\\_doc\\_20211011\\_norme-delittiservati-cfaith\\_la.html](https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20211011_norme-delittiservati-cfaith_la.html) >, Art. 1 §2.

per Cardinali ed altri in sede penale vaticana<sup>14</sup>. Tale giurisdizione avrebbe un accesso pubblico in fase di denuncia e giudicherebbe di attività che – seppure formalmente “episcopali” – in realtà sarebbero di mera amministrazione e rappresentanza<sup>15</sup>, senza nulla intaccare quanto concerne la (*sacra*) *potestas*, né le funzioni strettamente ministeriali implicate, invece, nel c.d. Contenzioso amministrativo (concetto che ricuso fermamente). Si permetta in merito di ribadire la posizione che distingue in modo assoluto ed irriducibile gli *Atti amministrativi* di governo ecclesiale dagli *atti di amministrazione* delle persone giuridiche ecclesiali<sup>16</sup>.

Ad oggi la materia risulta nel totale “*arbitrium*” (detto ed inteso secondo il Latino classico!) della Santa Sede secondo quanto indicato – più che stabilito o fissato normativamente – dal m.p. *Come una madre amorevole*, lasciando tutto alla discrezionalità della Santa Sede, secondo la c.d. *via amministrativa*.

3) Anche il problema della determinazione degli atti di maggior importanza rispetto a quelli di amministrazione straordinaria dovrebbe ricevere una soluzione per via normativa attribuendo alle Conferenze episcopali il dovere di stabilire il rapporto percentuale di calcolo di tale importo rispetto a parametri contabili oggettivi per ciascuna Diocesi. Si potrebbe, p.es., fissare una percentuale in base al disavanzo medio dell’ultimo quinquennio, in tal caso la percentuale concessa dovrebbe essere adeguatamente bassa (max 10%); oppure all’avanzo medio dell’ultimo quinquennio, in tal caso la percentuale potrebbe anche raggiungere valori del 40 o 50%. Al di sopra di tali importi il Vescovo dovrebbe ottenere comunque il consenso di entrambi gli Organismi diocesani e (perché, no?) anche con una maggioranza qualificata, visto che non esiste poi nessun’altra istanza di controllo.

Paolo GHERRI (PUL)  
paolo@dirittocanonico.net

<sup>14</sup> Cfr. Franciscus PP., *Lettera apostolica in forma di motu proprio recante modifiche in tema di competenza degli Organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano*, 30 aprile 2021, in URL: < [https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu\\_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20210430\\_competenza-organigiudiziari.html](https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20210430_competenza-organigiudiziari.html) >.

<sup>15</sup> Cfr. P. Gherri, *Introduzione al Diritto amministrativo canonico. Metodo*, Milano, 2018, 209-211.

<sup>16</sup> Cfr. *ivi*, 237-239.